



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB 30.12.2022

Numero di pubblicazione: BH07-0000003559

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo gli articoli 938 CO e 153 ORC, Saez Fashion Concept

Organizzazioni interessate:

Saez Fashion Concept
CHE-116.150.120
Piazzetta Riale 2
6862 Rancate

Situazione iniziale:

Iscrizione nel registro di commercio non aggiornata

Disposizione:

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 938 del Codice delle obbligazioni (CO) avviata nei confronti di:

Saez Fashion Concept, Mendrisio (CHE-116.150.120),
ritenuto che

I. secondo l'art. 938 cpv. 1 CO l'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo. Se gli interessati non ottemperano all'ingiunzione entro il termine impartito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte (art. 938 cpv. 2 CO). Secondo l'art. 152 cpv. 1 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) nei casi di cui agli artt. 934 cpv. 2, 934a cpv. 2, 938 cpv. 1 e 939 cpv. 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito (art. 152 cpv. 2 ORC). L'art. 153 cpv. 1 ORC prevede che se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione (lett. a), il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio (lett. b), gli emolumenti (lett. c) e, se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO (lett. d). L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a CHF 5'000.00 chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato (art. 940

CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento (art. 941 cpv. 1 CO). Secondo la cifra 4 dell'allegato all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC), per la diffida a procedere a una notificazione è riscossa una tassa tra CHF 50.00 e 200.00. L'art. 4 cpv. 1 OEmol-RC prevede che gli esborsi sono parte costitutiva dell'emolumento e sono calcolati separatamente.

II. da una verifica è emerso che l'impresa individuale in oggetto ha cessato la propria attività aziendale, ma la persona obbligata alla notificazione non ha proceduto a notificare la cancellazione dal registro di commercio. Con lettera raccomandata del 22.07.2022 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l'ente giuridico in oggetto a notificare la cancellazione entro il termine di 30 giorni. La busta dell'invio raccomandato con la lettera di diffida è stata ritornata allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 26.08.2022. Il termine assegnato di 30 giorni per procedere a notificare la cancellazione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione. Di conseguenza si rende necessaria un'iscrizione d'ufficio;

III. considerato il dispendio di tempo impiegato per la gestione della pratica in questione, per la diffida è riscosso un emolumento pari a CHF 200.00. Ritenuto come durante la procedura in oggetto la persona tenuta alla notificazione non si sia in alcun modo manifestata, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 400.00; sulla base dell'art. 153 cpv. 1 ORC, decide:

1. La cancellazione della Saez Fashion Concept, Mendrisio, è iscritta nel registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

Saez Fashion Concept, in Mendrisio, CHE-116.150.120, impresa individuale (Nr. FUSC 155 del 13.08.2012, p.0, Pubbl. 6807152). L'impresa individuale è cancellata d'ufficio secondo l'art. 938 cpv. 2 CO.

3. L'emolumento per l'iscrizione della cancellazione dell'impresa individuale ammonta a CHF 30.00. Per la diffida è riscosso un emolumento di CHF 200.00. Gli esborsi ammontano a CHF 6.00 per le spese postali e CHF 30.00 per la pubblicazione nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 400.00 a carico di Angela Saez.

5. Gli emolumenti per l'iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi e l'ammenda, pari ad un totale di CHF 666.00, sono posti personalmente a carico di Angela Saez.

6. Ritenuto come la titolare non sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 942 cpv. 1 CO). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 01.02.2023

Punto di contatto:

Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca